

Tribunale di Venezia
Sezione Terza Civile

All'udienza del 11/01/2017 alle ore 9.15 avanti al giudice dott.ssa Chiara Martin, sono comparsi l'avv. TARTINI FRANCESCO il ricorrente personalmente, nonché il signor nato a Treviso il 29/08/1987 il quale viene nominato interprete, accetta l'incarico e giura di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.

Nessuno compare per MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA.

Il ricorrente viene sentito a mezzo dell'interprete e dichiara: "vengo dalla Nigeria ed in particolare da Kano che si trova nel nord della Nigeria e sono scappato per problemi religiosi. Nel giugno del 2009 c'era un conflitto tra mussulmani e cristiani nella zona in cui vivevo. Preciso che sono cristiano pentecostale della chiesa che si chiama Winner Chapel e mio fratello era il segretario dei giovani appartenenti a questa chiesa. Il presidente dei giovani è stato assassinato nel giugno del 2009 da mussulmani che alla fine della messa hanno aggredito con il macete. Dopo tale fatto mio fratello ha riunito alcuni giovani e sono andati a vendicare la morte del presidente attaccando i mussulmani. Sono andati nella moschea e hanno ucciso un mussulmano e gli altri sono rimasti feriti io non ho partecipato. I mussulmani che hanno visto mio fratello poi hanno attaccato casa mia. Sono venuti a casa nostra e hanno dato fuoco alla casa ma io sono riuscito a scappare. Sono venuti in gruppo e mia zia è rimasta uccisa nell'incendio e non ricordo quanti fossero ma il capo era il figlio di un uomo molto famoso. C'erano anche delle persone che vivevano in affitto e sono rimaste ferite. Anche mio padre era in casa ed è scappato e non lo sento da quella volta, mia madre invece non era in casa. Questo fatto è successo nel giugno del 2009 e io sono scappato e sono andato in un'altra città dello stato di Kano e sono stato lì fino al 2014 e in questo periodo ho vissuto per la strada venendo qualcosa per poter mangiare e poi ho iniziato a lavorare come muratore e mi ha trovato questo lavoro un uomo mussulmano ma altre persone mussulmane volevano prendere il mio posto di lavoro e non mi lasciavano lavorare. Ho iniziato quindi a litigare e uno dei mussulmani ha colpito il mio amico con una pala e io ne ho preso una per difendermi ho combattuto e sono poi scappato con il mio amico e siamo andati a nasconderci dietro a dei cespugli. I mussulmani mentre ci inseguivano dicevano che ci avrebbero ucciso. Noi abbiamo dormito dietro ai cespugli e la mattina dopo abbiamo continuato a scappare e siamo andati in Niger con i soldi che aveva il mio amico. Dal Niger poi siamo andati in Libia dove sono stato per sei mesi e ho lavorato come lava macchine e dopo ho raggiunto l'Italia perché ho avuto dei problemi nel posto di lavoro. Non voglio tornare in Nigeria perché non ho più una casa e anche perché sono ricercato dal padre dell'uomo che è morto durante l'attacco nella moschea e anche perché il posto da cui vengo è soggetto agli attacchi da parte di Boko Haram."

Il procuratore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso e si riserva di depositare il verbale di ammissione al gratuito.

Il giudice pronuncia la seguente

ORDINANZA

Va premessa la dichiarazione di contumacia del Ministero, regolarmente citato e non costituito.

Con ricorso depositato in data 25/07/2016, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore la protezione internazionale sussidiaria o quella umanitaria.

Il ricorrente, che chiede il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione internazionale sussidiaria o umanitaria, lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.



L'art. 2 del Decreto Legislativo 251/2007 definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

È definito rifugiato *“ il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”*.

È definita invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria *“il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nella quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*.

L'art. 14 del decreto in esame precisa che sono considerati danni gravi costituenti il presupposto per il riconoscimento della tutela, *la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*.

Specifica la normativa nazionale con l'art. 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007, che gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta l'art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 precede che responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Sempre il decreto legislativo n. 251/2007 all'art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. In ragione delle serie difficoltà in cui può trovarsi l'interessato nell'assolvere all'onere probatorio lo stesso art. 3 ne prevede però un'attenuazione. Si precisa altresì che i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, sicché l'autorità amministrativa ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. Si deve pertanto ravvisare un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri officiosi (v. Cass., Sezioni unite, n. 27310 del 17/11/2008).

Ora, rapportando quanto detto al caso di specie, va innanzitutto rilevato che la vicenda narrata dal ricorrente deve ritenersi credibile in quanto coerente e compatibile con il clima generale di violenza e di violazione dei diritti umani caratterizzante il paese d'origine del signor Edoardo Kingslay..

Quest'ultimo ha dichiarato di provenire dallo stato di Kano, di essere di religione cristiana e di frequentare la chiesa denominata Winner Chapel, e che il fratello segretario del presidente giovanile di tale chiesa, in seguito ad alcuni scontri verificatisi tra la propria chiesa cristiana ed esponenti mussulmani della zona, veniva coinvolto nei fatti che hanno portato all'omicidio di un ragazzo mussulmano, figlio di una famiglia molto potente ed in vista.



Il racconto del richiedente esposto peraltro in modo articolato e preciso, non può portare al riconoscimento dello status di rifugiato, atteso che in base a quanto dichiarato dal ricorrente, non può ritenersi sussistente il requisito della fondatezza del timore di persecuzione. Infatti gli atti di persecuzione, secondo la convenzione di Ginevra, devono essere attuali personali e diretti e ciò non può ritenersi sussistente nel caso in esame in quanto il ricorrente ha dichiarato di aver paura di tornare nel proprio paese per timore di essere ucciso dal padre dell'uomo che è morto durante l'attacco alla moschea avvenuto nel giugno del 2009. È chiaro come non possa ritenersi sussistente il suddetto requisito, atteso che appare inverosimile che a più di otto anni di distanza il ricorrente possa subire atti di violenza o minaccia a suo danno, considerato tra l'altro che il medesimo ha continuato a vivere in Nigeria e nello stesso stato per ben cinque anni dopo l'attacco alla moschea senza aver subito alcun danno.

Tutto ciò rende inverosimile credere che per il ricorrente sussista il fondato timore di essere perseguitato per i motivi di religione per cui non va riconosciuto lo status di rifugiato.

Va però tenuto presente che in tema di protezione internazionale sussidiaria, l'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell'allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carico dell'autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d'origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l'approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali.

Considerato ciò, nel caso di specie si ritengono sussistenti le condizioni per riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria, in considerazione della grave situazione che caratterizza da sempre la vita della Nigeria, specie nella zona di provenienza del ricorrente il quale ha infatti dichiarato di non voler far ritorno nel proprio paese anche in quanto la zona da cui proviene è soggetta agli attacchi da parte del gruppo terroristico di Boko Haram.

Com'è noto la Nigeria è interessata da rilevanti attacchi terroristici ai danni di obiettivi statuali e civili e la zona dalla quale proviene il ricorrente non è immune dal rischio di violenze perpetrate dall'organizzazione di "Boko Haram", come si desume anche dalla consultazione di siti di organizzazioni dedicate alla verifica del rispetto dei diritti umani e le autorità statuali, non solo non sembrano in grado di apprestare efficaci strumenti di tutela della popolazione civile ma, in molti casi, risultano aver posto in essere azioni reattive connotate da violazione dei diritti umani.

Secondo quanto diramato di recente dalla Farnesina, "sebbene i maggiori attacchi terroristici si siano verificati negli Stati di Borno, Yobe, Adamawa e Gombe States, recenti gravi attentati con attacchi-bomba suicidi si sono registrati anche nelle città di Jos (Plateau State), Kano (Kano State) e Zaria (Stato di Kaduna). Altri maggiori attentati si sono registrati a Kano, Kaduna, Jos, Bauchi, Abuja e Gombe, Kuje e Nyanya, due località non distanti dalla capitale.

Nel rapporto di Amnesty International si legge che *"Boko haram ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel nord-est della Nigeria, uccidendo migliaia di civili. A gennaio, il gruppo ha esteso il territorio sotto il suo controllo conquistando le città di Baga e Monguno, nello stato di Borno. Combattenti di Boko haram hanno ucciso in modo deliberato i civili, soprattutto uomini in età adatta al combattimento, e ne hanno detenuti altri, oltre a distruggere edifici. Nel solo attacco contro la città di Baga, Boko haram ha ucciso centinaia di civili in quello che è stato considerato come l'attacco più micidiale condotto fino a quel momento dal gruppo. Le immagini satellitari hanno mostrato chiaramente il danneggiamento o la completa distruzione di oltre 3.700 edifici nel corso dell'attacco.*



Migliaia di civili si sono trovati a vivere sotto il potere violento di Boko haram, in quanto abitanti delle città cadute sotto il controllo del gruppo o dopo essere stati rapiti e trasferiti nei suoi campi. Molte donne e ragazze sono state stuprate e costrette a sposare combattenti del gruppo.

A partire da marzo, un'imponente offensiva militare lanciata dalle truppe nigeriane, sostenute dalle forze armate di Camerun, Ciad e Niger, ha costretto Boko haram a ritirarsi dalle principali città del nord-est del paese. Tuttavia, il gruppo ha continuato a uccidere civili in una serie di raid condotti in località più piccole e villaggi, oltre che in attentati dinamitardi².

Gli attentati compiuti da Boko haram hanno preso di mira mercati, mezzi di trasporto, bar, ristoranti e luoghi di culto nelle città dell'intero nord-est, oltre che ad Abuja e nelle città di Jos, Kano e Zaria³. Per compiere questi attentati, Boko haram non ha esitato a impiegare in diverse occasioni giovani donne e ragazzine, costringendole a farsi esplodere”.

In pratica le notizie generali riguardanti la Nigeria, specie in relazione alla zona di provenienza del ricorrente, evidenziano la sussistenza di una situazione socio politica gravemente degenerata, caratterizzata da violenza indiscriminata e da conflitti interni generalizzati.

Alla luce di quanto appena esposto, si ritiene che vi sia per l'odierno ricorrente una situazione di pericolo grave per l'incolumità delle persone derivante da violenza indiscriminata, dal quale discenda ex art. 14 lett. C) D.L.vo 251/07 il diritto alla protezione sussidiaria.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;
- riconosce a favore del signor _____ nato a _____ in Nigeria il 9.9.1993 il diritto alla protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria;
- compensa le spese di lite.

Il Giudice Monocratico
Chiara Martin

